

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1845

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994,
n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento
di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti
delle società della GEPI e dell'INSAR

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha, come è noto, disposto interventi di rifinanziamento, in favore della GEPI, per la prosecuzione e comunque per l'avvio di nuove iniziative nell'intento di stimolare quella funzione di recupero dell'imprenditorialità del Paese cui sono immediatamente correlati profili di carattere occupazionale in un momento di particolare esigenza di interventi del settore pubblico.

Per consentire l'espletarsi della predetta funzione, particolarmente vitale in aree di forte crisi occupazionale quali esistenti nel Mezzogiorno e, nel contempo e conseguentemente, assicurare agli attuali lavoratori dipendenti dalle società non operative della GEPI (e, in analogia, dell'INSAR) il mantenimento di tale rapporto in vista di un proficuo utilizzo nelle connesse, nuove iniziative della GEPI e, in particolar modo nel settore dei progetti di lavori socialmente utili, è sembrato necessario ed urgente, in considerazione dell'avvenuto decorso del termine di concessione dell'intervento di cassa integrazione in favore di detti dipendenti, differire di un anno la fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Si è dovuto peraltro contemperare tale intervento di differimento con la limitatezza delle disponibilità finanziarie in essere. In tal senso si è operato secondo una logica sistematica, in quanto, da un lato, l'intervento assorbe i periodi di fruibilità del trattamento di mobilità (comma 1) e, dall'altro, la misura dell'indennità del trattamento di cassa integrazione degrada dopo i primi sei mesi di fruizione ad una misura ridotta pari all'80 per cento di quella iniziale (comma 2). Tuttavia tale riduzione non opera per i periodi di ammissione ai cosiddetti lavori socialmente utili essendo il recupero della misura piena dell'indennità funzionale ad una più adeguata utilizzazione nel caso di specie.

Va da sé che la natura recuperatoria dei lavoratori che delinea il provvedimento in questione affievolisce nei confronti dei soggetti per i quali la protezione sociale interviene in funzione di protezioni più ampie e definitive quali la possibilità dell'ammissione al pensionamento e all'istituto della mobilità. È per questo motivo che l'intervento di cassa integrazione qui in argomento è precluso a quanti siano in possesso dei requisiti di ammissione ai trattamenti pensionistici dell'INPS o ai trattamenti di mobilità che accompagnano fino alla soglia dei pensionamenti medesimi (cosiddetta mobilità lunga).

RELAZIONE TECNICA

La norma dispone un'ulteriore proroga di dodici mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società non operative costituite dall'INSAR e dalla GEPI Spa nel Mezzogiorno, con compensazione dei relativi costi mediante corrispondente riduzione dei trattamenti di mobilità che sarebbero spettati agli stessi.

Sul piano della valutazione dei conseguenti effetti finanziari occorre tener conto che l'importo del trattamento di mobilità è pari al 100 per cento di quello di integrazione salariale limitatamente ai primi dodici mesi di *corresponsione* (per i periodi successivi l'importo è ridotto all'80 per cento).

Tale effetto compensativo si realizza quindi solo per i primi dodici mesi di proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, che nel caso di specie è stata già concessa con il decreto-legge n. 393 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1992, e con il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, mentre i complessivi periodi di proroga del trattamento stesso risultano pari a diciotto mesi, computando anche la proroga di cui al decreto-legge n. 404 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993.

La disposizione in esame attribuisce l'importo corrispondente al trattamento straordinario di integrazione salariale:

- a) per il primo semestre, a tutti i soggetti interessati;
- b) per il secondo semestre, ai soggetti assegnati ai lavori socialmente utili.

Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

Parametri di calcolo

Dipendenti GEPI	n.	9.070 (1)
Dipendenti INSAR	n.	424 (2)
Differenza mensile tra l'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale e quello di mobilità	lire	255.000
Ipotesi soggetti interessati da lavori socialmente utili per un periodo di sei mesi	n.	3.500

Calcolo

$$(9.070 + 424 + 3.500) \times \text{lire } 255.000 \times 6 = \text{lire } 20 \text{ miliardi}$$

- (1) di cui: - con età fino a 39 anni n. 2423 (*)
 - con età compresa tra 40 e 50 anni n. 6648
- (2) di cui: - con età fino a 39 anni n. 80 (*)
 - con età compresa tra 40 e 50 anni n. 344

(*) A tali soggetti, il cui periodo di mobilità (24 mesi) si esaurisce nell'agosto del 1994, l'articolo 5, comma 15, del decreto-legge n. 40 del 1994, riconosce il diritto ad un ulteriore periodo di sei mesi di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1994.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO

